



legge n. 692 del 1955 per l'opera
derivante dalla corrispondenza
delle prestazioni a carico:

- a) - del fondo per l'adeguamento
delle pensioni, di cui alla legge
4 aprile 1952, n. 218, per i perso-
nati di inabilità, vecchiaia e
superstiti della assicurazione
generale obbligatoria
- b) delle gestioni delle altre forme
di assicurazione dichiarate
sostitutive dell'assicurazione gene-
rale per le inabilità, la vec-
chiaia e i superstiti, nonché di
imprese, fondi, casse, gestioni ai
quali sia stato concesso l'ero-
nimo della assicurazione generale
per i rispettivi pensionati

Per fronteggiare i bisogno
in opere derivanti alle Casse, ai fondi
e alle gestioni previdenziali, l'art. 5,
2° capoverso, statuisce che si prov-
veda mediante incrementi delle
entrate anche adeguando i con-
tributi con le stesse modalità